

4 1 5 2 8 - 1 7



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luca RAMACCI	Presidente
Dott. Chiara GRAZIOSI	Consigliere
Dott. Gastone ANDREAZZA	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Enrico MENGONI	Consigliere

PUBBLICA UDIENZA del
15 dicembre 2016

SENTENZA N.

3872

REGISTRO GENERALE
n. 19590 del 2016

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza n. 2754/15 della Corte di appello di Ancona del 2 luglio 2015;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 2 luglio 2015, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva condannato alla pena di giustizia (omissis), essendo questo stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art 256, comma 1, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006 per avere, nella qualità di titolare di un'impresa impegnata nell'attività di recupero di macerie da costruzione e frantumazione di pietre, esercitato l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione.

Nel rigettare l'appello proposto dal (omissis) la Corte marchigiana ha osservato che a fondare la penale responsabilità dell'imputato stava il dato obiettivo che lo stesso aveva proseguito nella sua attività sebbene gli fosse stata revocata la relativa autorizzazione con delibera dirigenziale nel 23 gennaio 2012, a nulla rilevando che la predetta delibera era stata successivamente superata da un altro provvedimento del 22 ottobre 2013 con il quale era stata revocata, ma con efficacia *ex nunc*, la precedente determinazione di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi.

Ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) eccependo, in via preliminare l'avvenuta violazione del principio del *ne bis in idem* essendo egli già stato giudicato per fatti anche del tutto identici a quelli per cui adesso si procede.

Subordinatamente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui in essa non si è tenuto conto del fatto che la stessa provincia di Pesaro, che aveva adottato il provvedimento con il quale aveva vietato al ricorrente di proseguire l'attività di recupero dei residui di demolizioni edili, aveva successivamente riconosciuto il proprio errore revocando detto provvedimento.

Aggiunge il ricorrente che egli si trovava comunque in istato di buona fede, ben potendo egli ignorare la illegittimità della sua condotta ove si consideri che per altri analoghi comportamenti lo stesso era stato prosciolto in sede giudiziaria, e ciò era avvenuto in quanto erano in corso di approvazione i provvedimenti amministrativi che, incidendo sulla destinazione urbanistica della zona occupata dalla sua impresa, avrebbero reso nuovamente lecita la sua attività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che lo stesso è a sua volta inammissibile; rileva, infatti il Collegio come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sia deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "*ne bis in idem*" sostanziale; ciò in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, inconciliabile con il tipo di giudizio svolto di fronte alla Corte di legittimità (da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione VII penale, 4 ottobre 2016, n. 41572, ord.).

Quanto al secondo motivo, con il quale è dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione del fatto che la stessa Provincia di Pesaro-Urbino aveva provveduto ad annullare in sede di autotutela la revoca del provvedimento con il quale il (omissis) era stato autorizzato a svolgere l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, ne rileva la Corte la mancanza di pregio; invero, mentre il fatto contestato risulta essere avvenuto fino al (omissis), il ripristino della autorizzazione rilasciata al (omissis), già oggetto di cancellazione a decorrere dal 23 gennaio 2012, è intervenuto solo in data 23 ottobre 2013.

Posto che siffatto ripristino, per sua natura, è destinato ad operare *ex nunc*, è evidente che le condotte ascritte all'imputato nel capo di imputazione, ampiamente anteriori a detta data e verificatesi allorché questi operava in regime di assenza di autorizzazione, non possono essere incise in senso favorevole al (omissis) dal successivo provvedimento del 23 aprile 2013.

Quanto, infine, alla allegazione della buona fede dell'imputato, essendo questa fondata sulla condotta della Provincia di Pesaro Urbino, che, come detto, ha revocato il proprio precedente provvedimento con il quale, a decorrere dal 23 gennaio 2012 era stata cancellata la precedente iscrizione del (omissis) dal registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti non pericolosi,, osserva la Corte come sia inconferente la allegazione delle precedenti decisioni assunte da questa Corte di legittimità in materia di scriminante della buona fede in materia contravvenzionale.

Siffatta scriminante, la quale presuppone la esistenza di un positivo comportamento della pubblica Amministrazione in atto al momento in cui la condotta contestata è stata realizzata, infatti, potrebbe operare, quanto ad una fattispecie del tipo di quella contestata, solo nel caso in cui al momento della condotta in questione fosse riscontrabile l'esistenza di provvedimenti della pubblica amministrazione aventi segno e significato opposti rispetto alla affermazione della illiceità del fatto contestato, sicché il destinatario di essi potrebbe legittimamente nutrire dubbi in ordine alla effettiva contrarietà normativa di una condotta che sia consentita alla luce di un atto vigente e vietata secondo i termini di un altro eventuale provvedimento.

Ma nel caso che interessa non vi è la contemporanea emissione o comunque vigenza di provvedimenti amministrativi di significato contrastante, essendoci, semmai, una successione nel tempo di provvedimenti diversamente orientati; ma il fatto che al momento in cui la condotta è stata contestata la fattispecie era regolamentata dal solo provvedimento di cancellazione del prevenuto dal registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, esclude che il (omissis) possa legittimamente vantare un qualche forma di buona fede in relazione alla prosecuzione da parte sua della condotta non più autorizzata, buona fede in ammissibilmente argomentata sulla futura esistenza di un diverso provvedimento non presente al momento in cui la condotta è stata posta in essere.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Luca RAMACCHI)

